

STATUTO

**CASA SAN FRANCESCO
SERVIZI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA ROMUALDO
MONTAGNA 32/F

Numero REA: CS - 243120

Codice fiscale: 03552680781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-03-2018 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Carlo Viggiani

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

**"CASA SAN FRANCESCO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE" in sigla "CSF SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE"**

Allegato "A"
n.86888 di Rep.
n.37646 di Rac.

TITOLO I

Denominazione - sede - durata

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la so-
cietà cooperativa denominata:

**"CASA SAN FRANCESCO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE, in sigla "CSF SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE"**

1.2 La società ha sede nel Comune di Cosenza.

1.3 La società potrà istituire sedi secondarie, rappre-
sentanze, filiali.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambi-
to del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di
sopprimere ovunque unità locali operative e di competen-
za dell'organo amministrativo.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 2068 e può essere
prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-
ria.

TITOLO II

Scopo - oggetto

	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione	
	privata e si propone lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'in-	
	tegrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimen-	
	to delle attività di cui al punto a) dell'articolo 1	
	della legge 381/1991 e precisamente:	
	- la gestione in conto proprio e/o per conto di terzi	
	di servizi assistenziali, socio-sanitari, ed educativi,	
	principalmente in favore di persone che versano in sta-	
	to di indigenza, difficoltà e bisogno, o che sono prova-	
	te da qualsiasi forma di devianza ed emarginazione so-	
	ciale.	
	3.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Nella sua opera di accoglienza ed assistenza la Coo-	
	perativa intende ispirarsi ai valori cristiani e france-	
	sconi che sono propri della Fondazione "Casa S. France-	
	sco d'Assisi" dei Frati Minori Cappuccini di Calabria,	
	volendone condividere, pur nella piena autonomia giuri-	
	dica, amministrativa e organizzativa le finalità e la	
	missione.	
	In particolare la Cooperativa si propone, di gestire in	
	conto proprio e/o per conto di terzi, servizi di acco-	

	glienza e assistenza sociale, socio-sanitaria, di forma-	
	zione di educazione, di animazione e promozione socia-	
	le, di tutela delle fasce deboli.	
	Tra questi si indicano a solo titolo esemplificativo:	
	- servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sani-	
	tari in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie,	
	sanitarie ambulatoriali e poliambulatoriali;	
	- servizi ausiliari in strutture socio-assistenziali,	
	socio-sanitarie, sanitarie ambulatoriali e poliambulato-	
	riali;	
	- servizi per l'infanzia (asili nido, doposcuola);	
	- servizi per lo studio, il recupero e il sostegno	
	scolastico;	
	- organizzazione, gestione ed erogazione di corsi di	
	Formazione, anche in nome e a favore di altri enti, in	
	particolare la Fondazione Casa S. Francesco d'Assisi,	
	promossi e realizzati sia con autofinanziamento, sia	
	con gli interventi ordinari e straordinari dei fondi	
	della Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli	
	Enti Locali e di altri organismi pubblici e privati;	
	- elaborazione e gestione di progetti con finalità di	
	assistenza e sviluppo delle attività della cooperativa	
	e di quella di altri enti, in particolare la Fondazione	
	Casa S. Francesco d'Assisi;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di eventi,	

	fiere e manifestazioni per le finalità proprie della co-	
	operativa e per quelle della Fondazione Casa S. France-	
	sco d'Assisi;	
	- gestione, anche per conto della Fondazione Casa S.	
	Francesco d'Assisi, dei servizi e delle attività di	
	fund raising.	
	La Cooperativa, nel perseguimento delle proprie fina-	
	lità in materia di contrasto alla povertà, alle forme	
	di devianza e all'emarginazione sociale, di animazione	
	alla solidarietà ed al volontariato, potrà svolgere an-	
	che attività di prevenzione, nel territorio e nelle	
	scuole, nonchè promuovere ogni altro tipo di iniziativa	
	volta alla sensibilizzazione dei cittadini e del mondo	
	istituzionale e politico.	
	La Cooperativa potrà avviare, anche in ATI con altre	
	realità associative, programmi di Cooperazione Interna-	
	zionale anche in favore di paesi in via di sviluppo in	
	tutte le tematiche attinenti le proprie attività statu-	
	tarie.	
	La Cooperativa potrà inoltre, nell'ambito delle sedi e	
	centri territoriali in cui opererà, aderire alle esigen-	
	ze delle Amministrazioni locali e attivare servizi so-	
	cio-sanitari, assistenziali ed educativi anche in altre	
	aree del bisogno (handicap, anziani, psichiatria, servi-	
	zi dell'infanzia) purchè compatibili con la propria na-	

	tura di Cooperativa Sociale di tipo a).	
	4.2 A norma della Legge 142/2001 e successive modifiche	
	e integrazioni, i soci lavoratori, all'atto di ammissio-	
	ne o successivamente, ed in relazione all'attività lavo-	
	rativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, nelle forme consentite dal	
	regolamento interno e dalla legislazione vigente, con	
	cui contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.	
	I soci, con le limitazioni consentite dalla legge e pre-	
	viste nel presente statuto, concorrono alla gestione	
	dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione	
	e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazio-	
	ne dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernen-	
	ti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla	
	formazione del capitale sociale; mettono a disposizione	
	le loro capacità professionali anche in relazione al ti-	
	po e allo stato dell'attività svolta.	
	Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale e comunque non in via prevalente e nei limiti con-	
	sentiti dalla Legge 381/91, la cooperativa potrà avva-	
	lersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la	
	loro opera in forma subordinata od in altra forma con-	
	sentita dall'ordinamento giuridico.	

	4.3 La Cooperativa intende anche impegnarsi in attività	
	di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali	
	della cooperazione all'interno del movimento cooperati-	
	vo e della società italiana e internazionale.	
	Essa potrà assumere la rappresentanza dei soci nei rap-	
	porti con gli Organi centrali e periferici dello Stato	
	Italiano, con l'Unione Europea e altri Organismi Inter-	
	nazionali per tutte le problematiche inerenti al setto-	
	re.	
	Essa opererà pertanto per:	
	- consolidare il radicamento delle attività sociali	
	nel tessuto sociale ed economico;	
	- stimolare la cooperazione fra cooperative con fina-	
	lità di promozione umana e di inserimento sociale di	
	quantità soffrono condizioni di svantaggio e di emargina-	
	zione, anche coordinando l'attività tra i soci al fine	
	di rendere i loro interventi più produttivi ed incisivi;	
	- gestire attività di formazione e addestramento, rea-	
	lizzate anche con l'ausilio degli Enti Locali, Regiona-	
	li, Statali ed Europei, volte a stimolare ed accrescere	
	specifiche competenze e professionalità dei partecipan-	
	ti all'inserimento lavorativo;	
	- attuare iniziative di informazione e sensibilizza-	
	zione dei cittadini e degli Enti Pubblici sui problemi	
	sociali, sanitari, educativi ed assistenziali con parti-	

	colare riferimento ai temi legati al contrasto della po-	
	vertà e dell'esclusione sociale, alla prevenzione di o-	
	gni forma di dipendenza e devianza;	
	- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedi-	
	menti legislativi ed amministrativi che riconoscano le	
	cooperative di intervento sociale.	
	4.4 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbliga-	
	zioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato.	
	4.5 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, fina-	
	lizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo	
	i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono	
	definite con apposito Regolamento approvato dall'Assem-	
	blea sociale.	
	4.6 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	

	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	Soci cooperatori	
	Art.5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione per i requisiti tecnico-professionali posseduti, per le competenze acquisite possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, volendo concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla co-	

	operativa così da potersi porre in concorrenza o in po-	
	sizione di conflitto con essa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)	
	6.1 L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci coope-	
	ratori (anche sprovvisti dei requisiti di cui al-	
	l'art.5) in una categoria speciale in ragione dell'intere-	
	resse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei so-	
	ci operatori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Orga-	
	no amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del perseguimen-	
	to degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Orga-	
	no amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corché parzialmente, al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali ed economici, in coerenza con le strategie di me-	
	dio e lungo periodo della Cooperativa.	

	6.5 La delibera di ammissione dell'Organo amministrati-	
	vo, in conformità con quanto previsto da apposito rego-	
	lamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si artico-	
	lano le fasi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale	
	deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai so-	
	ci ordinari, in relazione ai costi di formazione profes-	
	sionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'ap-	
	provazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla catego-	
	ria speciale non possono in ogni caso superare un deci-	
	mo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ov-	
	vero rappresentati in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non pos-	
	sono essere eletti nell'Organo amministrativo della Coo-	
	perativa e non godono dei diritti di cui agli artt.	

	2422 e 2545 bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal-	
	l'art.13.1 del presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momen-	
	to, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tan-	
	to con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mu-	
	tualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appar-	
	tenente alla speciale categoria, oltre a quelle indivi-	
	duate dall'art. 14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservan-	
	za dei doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizza-	
	tivo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con	
	la compagine societaria; il mancato adeguamento agli	
	standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio apparte-	
	nente alla speciale categoria potrà essere escluso dal-	
	l'Organo amministrativo anche prima del termine fissato	
	al momento della sua ammissione per il godimento dei di-	
	ritti pari ai soci ordinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei dirit-	

	ti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio	
	appartenente alla speciale categoria deve presentare,	
	sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, ap-	
	posita domanda all'Organo amministrativo che deve veri-	
	ficare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5	
	del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori	
	nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento,	
	l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal rice-	
	vimento della domanda, notificare all'interessato la de-	
	liberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrive-	
	re;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integral-	
	mente il presente statuto e di attenersi alle delibera-	

	zioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) rela-	
	tivi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giu-	
	ridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autoriz-	
	zato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspi-	
	rante socio altri documenti ad integrazione di quelli	
	sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti	
	previsti dal precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti	
	con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata, a cura degli Amministra-	
	tori, sul libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	

	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine	
	di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non ap-	
	positamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragio-	
	ni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci operatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-	
	presentati da quote del valore nominale di euro cinquan-	
	ta.	
	8.2 Ogni socio operatore deve sottoscrivere un numero	
	minimo di quote pari a quattro.	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non	
	può essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la Società senza l'autorizzazio-	
	ne degli Amministratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	

	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministra-	
	tori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimen-	
	to all'acquirente, le indicazioni previste nel preceden-	
	te art.7. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio	
	di Amministrazione, la cessione può essere effettuata e-	
	sclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto	
	dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazio-	
	ne deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acqui-	
	rente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea dei soci in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti inter-	

	ni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei	
	soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domici-	
	lio dei soci è quello risultante dal libro soci. La va-	
	riazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione han-	
	no diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali	
	e i documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere	
	alla consultazione dei libri sociali o dei documenti re-	
	lativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta	
	all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data	
	d'inizio della consultazione entro trenta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta, comunicandola tempestivamen-	
	te al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'at-	

	tività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti ri-	
	spetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può rece-	
	dere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro di-	
	sponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri mo-	
	tivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regola-	
	mento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro	
	con la Cooperativa.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lette-	
	ra raccomandata che deve essere spedita entro quindici	

	giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della	
	delibera che lo legittima, con l'indicazione delle gene-	
	ralità del socio recedente e del domicilio per le comu-	
	nicaioni inerenti al procedimento. Se il fatto che le-	
	gittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso	
	è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza	
	da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già e-	
	sercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta gior-	
	ni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovve-	
	ro se è deliberato lo scioglimento della Società.	
	13.4 Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ri-	
	corrano i motivi che, a norma della legge e del presen-	
	te statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-	
	re opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e So-	
	cietà, il recesso ha effetto con la chiusura dell'eser-	
	cizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in ca-	

	so contrario, con la chiusura dell'esercizio successi-	
	vo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richie-	
	sta dell'interessato, far decorrere l'effetto del reces-	
	so dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo am-	
	ministrativo 30, oltre che nei casi previsti dalla leg-	
	ge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal rego-	
	lamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministrato-	
	ri con termine di almeno trenta giorni, non adempia al	

	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pa-	
	gamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorren-	
	za con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	f) che arrechi in qualunque modo gravi danni materiali	
	alla Cooperativa o assuma iniziative pregiudizievoli	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale.	
	g) Per i soci lavoratori, l'esclusione potrà inoltre es-	
	sere deliberata nei confronti del socio:	
	- che non adempia la propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cau-	
	se di interruzione del rapporto di lavoro previste nel	
	regolamento o nel CCNL di riferimento;	
	- per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare	
	per qualsiasi ragione o causa.	
	In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione del	
	rapporto di lavoro e viceversa.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte	
	del socio del provvedimento di esclusione.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	

	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti 32.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il dirit-	
	to al rimborso del capitale da essi effettivamente ver-	
	sato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successi-	
	vi artt. 24.6 lett. c) e 25, la cui liquidazione - even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabi-	
	li al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento	
	del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quin-	
	quies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'art. 2545 quinquies c.c., la cui liquida-	
	zione, unitamente agli interessi legali, può essere cor-	
	risposta in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	

	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari	
	del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	della quota effettivamente versata ed eventualmente ri-	
	valutata, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente art.15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi dirit-	
	to.	
	16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrati-	
	vo che ne accerta i requisiti con le modalità e le pro-	
	cedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si prov-	
	vede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nomi-	

	nare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mu-	
	tualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno	
	dei successori per causa di morte e la Società consenta	
	la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamen-	
	to con le modalità previste dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art.15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quo-	
	te in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi	
	del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo alla riserva lega-	
	le.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.	
	14.1, lettere b), c), d) e) f) e g) oltre al risarcimen-	
	to dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rim-	
	borso della partecipazione calcolata come sopra.	

	17.3	La Cooperativa può compensare il debito derivante
		dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamen-
		to della prestazione mutualistica o dal rimborso dei
		prestiti, con il credito derivante da penali, ove previ-
		ste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da
		prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limi-
		ti di cui all'art. 1243 c.c.
	17.4	Il socio che cessa di far parte della Società ri-
		sponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti
		non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o
		la esclusione hanno avuto effetto.
	17.5	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto
		associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il
		socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di
		quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso ter-
		mine sono responsabili verso la Società gli eredi del
		socio defunto.
	TITOLO IV	
	Soci sovventori	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	18.1	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con
		deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo
		sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il po-
		tenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al
		fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali

	e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi	
	soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuri-	
	diche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-	
	presentati da quote trasferibili del valore di euro cin-	
	quanta ciascuna.	
	19.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari ad una.	
	Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisio-	
	ne dei soci in occasione della emissione dei titoli, le	
	quote dei sovventori possono essere sottoscritte e tra-	
	sferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo am-	
	ministrativo.	
	20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acqui-	
	rente indicato dal socio che intende trasferire i tito-	
	li, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiun-	
	que.	
	20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comu-	
	nicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente	
	e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione.	

	Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
	21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovvento-	
	ri deve essere disciplinata con decisione dei soci che	
	devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal-	
	l'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei so-	
	ci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili	
	e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al di-	
	videndo previsto per i soci ordinari 41;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche	
	soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	

	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del precedente	
	art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei	
	soci e/o prevista per legge.	
	23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente,	
	i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente	
	lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante	
	la vita della cooperativa, né all'atto del suo sciogli-	
	mento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	

	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammi-	
	nistrativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato al-	
	la decisione dei soci per l'approvazione entro 120 gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolida-	
	to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilan-	
	cio.	
	24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riporta-	
	ti separatamente i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse ge-	
	stioni mutualistiche.	
	24.5 Gli Amministratori e i Sindaci, ove nominati, deb-	
	bono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429	
	c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutua-	
	listico.	
	24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio deli-	
	bera sulla destinazione degli utili annuali destinando-	
	li:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	

	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun so-	
	cio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci,	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità e qua-	
	lità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coo-	
	perativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento 56.	
	TITOLO VI	
	Decisioni dei soci. Competenze e modalità	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che	
	uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei so-	
	ci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei	
	Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale de-	
	terminato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli Ammini-	
	stratori, dell'esclusione o della limitazione del dirit-	
	to di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte	
	dagli Amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristor-	
	ni a ciascun socio.	
	26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lette-	
	re a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante con-	
	sultazione scritta o sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli	
	artt. 27 e 28.	
	26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lette-	
	re d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più ammi-	
	nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono esse-	
	re adottate mediante deliberazione assembleare, nelle	
	forme di cui al successivo art.30.	
	Art.27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scrit-	
	ta)	

	27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di	
	uno o più Amministratori o di tanti soci che rappresen-	
	tino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a	
	tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devo-	
	no risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	consultazione e quanto necessario per assicurare un'ade-	
	guata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	27.2 Ai soci è assegnato il termine di trenta giorni	
	per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e	
	sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che	
	la proposta indichi un diverso termine, purché non infe-	
	riore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.	
	27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un di-	
	niego.	
	27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine	
	suddetto è considerata voto contrario.	
	27.5 L'Organo amministrativo deve raccogliere le consul-	
	tazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i	
	soci, a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci, se nomi-	
	nati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quo-	
	ta di capitale da ciascuno rappresentata;	

	- la data in cui si è formata la decisione, che coinci-	
	de con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative al-	
	l'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presen-	
	te articolo devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione	
	inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla so-	
	cietà e recanti l'espressione della volontà dei soci de-	
	vono essere conservati dalla società. Tutti i detti do-	
	cumenti possono anche essere redatti e spediti su sup-	
	porto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art.28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscrit-	
	to)	
	28.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	assembleare e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun so-	
	cio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento og-	
	getto della proposta di decisione, del quale il socio	
	consenziente dichiara di essere sufficientemente infor-	

	mato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento.	
	28.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto	
	qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindi-	
	cate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima	
	comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano	
	il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.	
	28.3 L'Organo amministrativo deve raccogliere i consen-	
	si scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti	
	i soci, a tutti gli Amministratori, Sindaci e Revisori,	
	se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quo-	
	ta di capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coinci-	
	de con la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative al-	
	l'argomento oggetto della consultazione, se richiesto	
	dagli stessi soci.	
	28.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presen-	
	te articolo devono essere trascritte senza indugio nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	28.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'e-	
	spressione della volontà dei soci devono essere conser-	
	vati dalla società. Tutti i detti documenti possono an-	

	che essere redatti e spediti su supporto informatico,	
	corredato di firma digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Art.30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare)	
	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	

	30.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo ammi-	
	nistrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luo-	
	go, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento al-	
	meno otto giorni prima di quello fissato per l'Assem-	
	blea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo te-	
	lefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avvi-	
	so deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	rizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e	
	che risultino dal libro dei soci.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indica-	
	ti il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché	
	l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di con-	
	vocazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza	
	prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultas-	
	se legalmente costituita; nell'avviso potranno essere	
	previste ulteriori convocazioni successive alla secon-	
	da, sempre per il caso in cui nelle precedenti convoca-	
	zioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessa-	
	rio.	

	30.5	In mancanza dell'adempimento delle suddette forma-
		lità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quan-
		do siano presenti o rappresentati tutti i soci con di-
		ritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e
		dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno
		degli intervenuti può opporsi alla discussione degli ar-
		gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente infor-
		mato.
	Art. 31	(Decisioni dei soci mediante deliberazione as-
		sembleare: costituzione e quorum deliberativi)
	31.1	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente
		costituita quando siano presenti o rappresentati la
		metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
		In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-
		stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
		rappresentati aventi diritto al voto.
	31.2	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei vo-
		ti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento
		anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasfor-
		mazione del tipo e sulla fusione della società oppure
		sul trasferimento della sede sociale anche in altre lo-
		calità del territorio dello Stato, tanto in prima quan-
		to in seconda convocazione, le deliberazioni devono es-
		sere prese col voto favorevole del 51% dei soci con di-
		ritto di voto.

Art. 32 (Votazioni)		
32.1	Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea.	
32.2	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione.	
32.3	L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenu-	
	ti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio	
	o video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-	
	rità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare i-	
	nequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tem-	
	po reale alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualo-	

	ra ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura	
	della Società, nei quali gli intervenuti potranno af-	
	fluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno	
	presenti il Presidente e il Segretario.	
	Art. 33 (Voto)	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente	
	art. 21.2.	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui al-	
	l'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non ol-	
	tre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppu-	
	re al numero dei loro membri, in conformità con i crite-	
	ri stabiliti da un apposito regolamento.	
	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà	
	di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltan-	
	to da un altro socio avente diritto al voto, appartenen-	
	te alla medesima categoria di socio cooperatore o sov-	
	ventore, e che non sia Amministratore o dipendente come	

	disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rap-	
	presentare più di un socio. La delega non può essere ri-	
	lasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Pre-	
	sidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	TITOLO VII	
	Amministrazione	
	Art.35 (Amministrazione)	
	35.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	35.2 Il Consiglio di Amministrazione, sarà composto da	
	un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed	
	il loro numero sarà determinato di volta in volta prima	
	dell'elezione.	
	35.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuri-	
	diche.	

	35.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per	
	un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice Presidente.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	36.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla leg-	
	ge.	
	36.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte	
	delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comi-	
	tato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali mo-	
	dalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire a-	
	gli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	

	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal-	
	la Cooperativa e dalle sue controllate.	
	36.3 L'organo amministrativo, qualora lo ritengano op-	
	portuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei ser-	
	vizi forniti dalla Cooperativa, potranno istituire appo-	
	siti comitati scientifici, determinandone, con apposita	
	delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	37.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, sal-	
	vo quanto previsto nel successivo art.38, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà de-	
	ciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo	
	la nomina.	
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	Presidente e consiste in una proposta di deliberazione	
	che deve essere inviata a tutti i Consiglieri e ai Sin-	
	daci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomen-	
	to oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adequata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adot-	
	tare.	
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	

	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei Consiglieri, in adesione ad una prede-	
	finita proposta di decisione. Esso consiste in una di-	
	chiarazione resa da ciascun Consigliere con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisio-	
	ne, del quale il Consigliere consenziente dichiara di	
	essere sufficientemente informato. I consensi possono	
	essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-	
	re la prova dell'avvenuto consenso.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso	
	può essere effettuata con ogni sistema di comunicazio-	
	ne, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono pre-	
	se con il voto favorevole della maggioranza degli Ammi-	
	nistratori in carica.	
	Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)	
	38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisio-	
	ni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adot-	
	tate mediante deliberazione collegiale.	
	38.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie delibe-	
	razioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovve-	

	ro, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per e-	
	sempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni	
	prima dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori	
	in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta dei voti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 c.c.	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisio-	
	ne dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Ammi-	
	nistratori, il ricorso alla decisione dei soci deve es-	
	sere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nomina-	
	to, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Colle-	
	gio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto	
	a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in cari-	
	ca fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i com-	
	pensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comita-	

	to Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito	
	il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determi-	
	nare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo	
	conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di	
	essi.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	41.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi	
	e in giudizio.	
	41.2 In caso di assenza o di impedimento del Presiden-	
	te, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente.	
	41.3 Il Presidente, previa apposita delibera del Consi-	
	glio, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	Organo di controllo	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art.	
	2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del Collegio	
	Sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	42.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio Sin-	

	dacale è nominato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sca-	
	dono alla data della decisione dei soci che approva il	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi	
	sono rieleggibili.	
	Art. 43 (Compiti)	
	43.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di con-	
	trollo contabile.	
	Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e del-	
	l'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corret-	
	ta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	della società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art.44 (Organo di controllo facoltativo)	
	44.1 Quando la nomina del Collegio Sindacale non è ob-	
	bligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione	
	dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, com-	
	posto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un	
	Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindaca-	
	le o del Revisore, a essi si applicano, ove l'atto di	
	nomina non contenga un'espressa disciplina in materia,	
	le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.	
	TITOLO IX	

	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 45 (Scioglimento)	
	45.1 La Cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea.	
	45.2 Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo 45.1 la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'Organo amministrativo.	
	45.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi.	
	45.4 L'Assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquida-	

	tori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quan-	
	to compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquida-	
	zione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidati-	
	vo.	
	Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero pa-	
	trimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà de-	
	voluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO X	
	Disposizioni generali e finali	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la So-	
	cietà ed i soci determinando criteri e regole inerenti	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo am-	
	ministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sotto-	
	ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assem-	
	blea dei soci con le maggioranze previste per le modifi-	

	che statutarie.	
	47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se ver-	
	ranno costituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione)	
	48.1 La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali frut-	
	tiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanzia-	
	ri offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in mi-	
	sura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci coopera-	
	tori;	
	d) in caso di scioglimento della Società, l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devo-	
	luto ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capita-	

le, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

49.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Caputo Oreste - Cosentino Damiano - Prete Francesco - Carlo Viggiani Notaio

[illegible]